



CITTA' DI CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241

Approvato con deliberazione di C.C. n. 163 del 31.10.1990

Modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 13.07.1992

Modificato con deliberazione di C.C. n. 137 del 29.11.1995

Modificato con deliberazione di C.C. n. 89 del 6.10.1997

TESTO COORDINATO RISULTANTE DALL'INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI NON MODIFICATI DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO E DA QUELLI MODIFICATI DALLA DELIBERAZIONE N° 71 IN DATA 13.7.1992.

PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990, N° 241.

Art. 1

L'amministrazione comunale concede contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuisce vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni ed enti sportivi, ad associazioni ed enti culturali ed assistenziali per l'espletamento di attività o l'effettuazione di iniziative che perseguono finalità rientranti nei compiti attribuiti alla stessa ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, e concede il patrocinio a sostegno delle attività promosse dalle associazioni rappresentate nelle commissioni consiliari. Tali associazioni ed enti devono avere sede nel territorio comunale; saranno erogati contributi ad associazioni non aventi sede nel territorio comunale solo nel caso in cui l'attività svolta o l'iniziativa proposta siano a favore di cittadini cassanesi.

Gli enti e le associazioni di cui sopra per poter essere ammessi a fruire dei contributi economici devono far pervenire la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo o statuto. E' ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune. Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli enti e le associazioni che sono rappresentanze locali di organismi conosciuti a livello regionale e/o nazionale.
- b) copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare la partita I.V.A. (in mancanza, la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale dell'organismo e i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare.

Art. 2

I contributi possono essere concessi sia ad associazioni ed enti pubblici che privati che presentino all'amministrazione comunale formale richiesta dalla quale risultino la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'amministrazione, il suo costo complessivo.

Art. 3

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta comunale sulla base della valutazione effettuata dalle competenti commissioni consiliari tenendo conto dei seguenti parametri riferiti all'attività od iniziativa proposta:

- attinenza a programmi comunali;
- rilevanza sociale;
- rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato;
- assenza di fine di lucro.

Art. 4

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata alla presentazione di documentazione giustificativa che attesti effettuazione di spese connesse all'attività o all'iniziativa proposta di ammontare almeno pari al contributo concesso.

In casi particolari su richiesta debitamente e congruamente motivata e corredata da particolareggiato preventivo di spesa del soggetto proponente potranno essere erogate anticipazioni sul contributo concesso, che comunque non superino la metà dell'ammontare del contributo medesimo.

Art. 5

I contributi volti a rendere effettivo il diritto allo studio saranno erogati secondo i criteri che verranno stabiliti di anno in anno con il piano per il diritto allo studio approvato dal consiglio comunale, ai sensi di quanto, stabilito dalla L.R. n° 31/80 e dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24.07.1977, n° 616.

Art. 6

L'erogazione di contributi a favore di enti e/o associazioni che operino nel sociale è subordinata all'osservanza dei criteri di cui agli artt. 1-2-3-4 del presente regolamento.

Art. 6 bis

La Giunta comunale può, con apposita deliberazione, erogare contributi di ammontare complessivo non superiore a £. 2.000.000.= a sostegno di singole manifestazioni od iniziative a carattere straordinario tenendo conto della loro particolare rilevanza e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale ed assistenziale in armonia con i programmi dell'amministrazione comunale.

Le domande per l'erogazione di tali contributi devono contenere una dettagliata descrizione della manifestazione o dell'iniziativa e degli scopi perseguiti e devono essere prodotte entro 60 giorni dal termine della manifestazione o dell'iniziativa stessa.

SERVIZI SOCIALI

Vista la complessità e la delicatezza degli interventi nei servizi sociali, si provvede a determinare criteri oggettivi che rispondono adeguatamente alle esigenze dei singoli.

Non è comunque escluso che casi particolari non trovino collocazione nei criteri stabiliti per cui sarà la Giunta comunale ad esaminare il caso ed a provvedere in merito.

Art. 6 ter

La Giunta comunale può, con apposita deliberazione e previo parere della competente Commissione Bilancio, erogare contributi finanziari a fronte di danni subiti, a causa del verificarsi, sul territorio comunale, degli eventi calamitosi indicati nell'art. 1, lettere A) e B) del vigente regolamento per il servizio comunale di Protezione Civile.

I contributi possono essere concessi a coloro che abbiano presentato formale richiesta all'Amministrazione comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Tali richieste devono contenere una dettagliata descrizione dei danni subiti con la loro quantificazione ed essere corredate da dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale si attesti che i danni avutisi non sono coperti da apposita polizza assicurativa. Inoltre tali danni devono essere documentati e supportati da relazione tecnica predisposta dall'ufficio igiene ambientale.

L'ammontare massimo del contributo concesso sarà pari alle imposte I.C.I. e/o I.C.I.A.P. versate, nell'anno solare in cui ha avuto luogo l'evento calamitoso, da coloro che presentano la richiesta di contributo.

L'ammontare complessivo del contributo non potrà superare, anche nel caso di cumulabilità, il limite massimo di lire 360.000 (trecentosessantamila) per ogni nucleo familiare o singola attività.

Per quarto concerne l'I.C.I. si farà riferimento alla sola prima abitazione effettivamente utilizzata dal richiedente il contributo, così come rilevabile dal Certificato di residenza.

Per i nuclei familiari colpiti dall'evento calamitoso, non soggetti al pagamento dell'I.C.I. e dell'I.C.I.A.P., il contributo massimo assegnabile é forfettariamente determinato in lire 180.000 (centottantamila).

Il nucleo familiare, al quale si farà riferimento per l'erogazione del contributo, e' quello risultante, alla data dell'evento calamitoso, dallo Stato famiglia.

Art. 7

CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE IN STATO DI BISOGNO

7.1 Sono previste sovvenzioni in denaro e/o servizi socio--assistenziali a favore di singoli o nuclei familiari in stato di bisogno residenti e/o dimoranti temporaneamente nel territorio comunale.

7.2 Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario. Le prime possono avere una durata non superiore ad un anno e l'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

7.3 I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla giunta comunale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento, su proposta dei servizi socio—assistenziali, applicando la seguente scala parametrica, prevista dal piano socio—assistenziale della Regione Lombardia e rivalutata in base agli indici I.S.T.A.T., nonché dagli accertamenti di cui al successivo art. 8:

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA	REDDITO IMPONIBILE 1° FASCIA		REDDITO IMPONIBILE 2° FASCIA Fino a Lit.	REDDITO IMPONIBILE 3° FASCIA Fino a Lit.	REDDITO IMPONIBILE 4° FASCIA Fino a Lit.
	da Lit.	a Lit.			
1	0	6.406.517	7.978.481	9.574.178	11.163.567
2	0	10.595.928	13.244.910	15.893.892	-----
3	0	13.623.336	17.029.170	-----	-----
4	0	16.272.318	20.340.397	-----	-----
5	0	18.921.300	23.651.625	-----	-----
6	0	21.444.140	26.805.175	-----	-----
7	0	23.966.980	29.958.725	-----	-----

Art. 8

Per ogni richiesta di intervento di sostegno economico sono previsti due tipi di accertamento:

- diretto: da effettuare con visita domiciliare acquisendo agli atti documentazione probante la situazione reddituale;
- indiretto: ogni qualvolta risultino degli elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che si rileva (tenore di vita) tenuto conto delle disposizioni previste dalle norme vigenti.
-

Art. 9

I contributi di sostegno economico a singoli ed a nuclei familiari, erogati con adeguamenti annuali su base I.S.T.A.T., sono di tipo:

ORDINARIO: tale contributo è fissato in £. 250.000.= massimo mensile per gli appartenenti alla 1° fascia della scala parametrica suindicata, in £. 200.000.= massimo mensile per gli appartenenti alla 2° fascia; in £ 150.000 massimo mensile per gli appartenenti alla 3° fascia ed in £ 100.000.= massimo mensile per gli appartenenti alla 4° fascia .

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel:

- a) pagamento d'ufficio per conto dell'interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, E.N.E.L., ecc.); di spese per l'acquisto di generi alimentari; del canone di affitto, ecc.;
- b) l'esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione di servizi.

Periodicamente verranno effettuate verifiche per accertare il permanere dello stato di bisogno

STRAORDINARIO:

La Giunta comunale può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi :

- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati ;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

Art. 9 bis

Per assistenza economica finalizzata si deve intendere l'intervento a favore di soggetti e/o nuclei familiari volto al coinvolgimento in modo attivo del fruitore dell'intervento rendendolo partecipe dell'azione di recupero mediante un progetto che preveda e definisca delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere e che possano concretizzarsi nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei settori individuati dall'Amministrazione comunale e sottospecificati sempre che la situazione reddituale dello stesso sia inferiore al minimo vitale indicato nella tabella di cui all'art. 7 del presente regolamento:

- Servizio di custodia, di vigilanza e di manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, etc. ..);
- Servizi di salvaguardia e di manutenzione del verde pubblico;
- Servizi di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc. ..);
- Servizi di piccoli lavori di manutenzione ordinaria agli stabili di proprietà comunale.

Ad ogni assistito impegnato verrà corrisposto un contributo la cui entità sarà pari al corrispettivo dovuto in rapporto al numero di ore effettivamente prestate svolte nella qualifica richiesta per lo svolgimento delle summenzionate mansioni.

Art. 10

CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E/O SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI

10.1 Servizio di assistenza domiciliare

- a) Colf
- b) Ausiliarie socio-assistenziali
- c) Pasti caldi

10.2 Contributi economici per evitare ricovero

10.3 Contributo per affitto e riscaldamento

I contributi per affitto e riscaldamento vengono erogati una volta all'anno in unica soluzione e vengono pubblicizzati tramite manifesti da affiggere nei luoghi pubblici. L'ufficio servizi sociali provvede a raccogliere le domande che dovranno essere corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale ai sensi e per gli effetti dell'art 24 della legge 13.04.1977, n° 114, delle ricevute di pagamento dell'affitto e del riscaldamento. La commissione socio-assistenziale stabilisce all'inizio di ogni anno il tetto massimo di reddito per l'ammissione al contributo.

La commissione stabilisce, inoltre, il contributo massimo erogabile per ogni singola richiesta in modo proporzionale all'incidenza percentuale del costo dell'affitto e del riscaldamento sul reddito annuo di ogni richiedente.

Art. 11

CONTRIBUTI AGLI ANZIANI PER SOGGIORNI CLIMATICI, GITE, ATTIVITA' RICREATIVE

La Giunta comunale, sempre in relazione ai progetti di integrazione e socializzazione delle persone anziane, promuove la partecipazione degli anziani a soggiorni climatici, gite ed iniziative di interesse culturale e/o ricreativo.

Art. 12

CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE DI MINORI A SOGGIORNI MARINI E MONTANI E CENTRO RICREATIVO DIURNO

Per favorire la partecipazione di tutti i minori anche a quelli appartenenti alle famiglie meno abbienti a soggiorni marini e montani presso colonie gestite da terzi, viene stabilito il seguente criterio da utilizzare per la determinazione delle quote che le famiglie dovranno versare in rapporto ai redditi posseduti:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - reddito pro capite netto per ogni componente la famiglia | |
| - fino a £. 3.630.206= | 39% costo totale del servizio |
| - da £. 3.630.207= a £. 4.751.578= | 57% costo totale del servizio |
| - da £. 4.751.579= a £. 6.372.205= | 69% costo totale del servizio |
| - oltre £. 6.372.205= | 86% costo totale del servizio |

tali percentuali verranno adeguate con apposita deliberazione della Giunta comunale ogni anno su base I.S.T.A.T. .

Art. 13

Per favorire la partecipazione di tutti i minori, anche di quelli appartenenti a famiglie meno abbienti, al Centro Ricreativo Diurno gestito dal Comune si stabilisce di utilizzare per l'applicazione della retta ridotta, da calcolarsi sul reddito pro-capite netto, il seguente schema:

- nessun reddito	34% costo totale del servizio
- reddito fino a £.3.630.207 a £.4.751.578	50% costo totale del servizio
- da £. 3.630.207.= a £. 4.751.578..=	63%. costo totale del servizio
- da £. 4.751.579. a £. 6.372.205.=	76%. costo totale del servizio
- reddito oltre £. 6.372.205.=	quota intera..

Art. 14

INTERVENTI PER RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti e comunità. Hanno diritto a fruire dell'intervento dell'amministrazione comunale:

- a) i soggetti in stato di bisogno (in particolare anziani, handicappati e minori) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale o parziale della retta di ricovero;
- b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale dei Minorenni;
- c) le famiglie affidatarie di minori.

14.1 (MOTIVI DI ESCLUSIONE) Sono esclusi dal beneficio i soggetti i cui redditi accertati siano idonei a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione di cui sopra.

14.2 (TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO) L'intervento dell'amministrazione comunale consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento dell'amministrazione comunale assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'ente di ricovero all'amministrazione comunale. La Giunta comunale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico dell'amministrazione comunale in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente;
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica.

Per quanto riguarda i minori soggetti a provvedimenti del Tribunale dei Minorenni l'amministrazione comunale provvede al pagamento totale della retta di ricovero, inoltrando poi alla competente U.S.S.L. richiesta di rimborso.

14.3 (PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI) La partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti è determinata in base a parametri di riferimento stabiliti con apposita delibera della Giunta comunale.

Art. 15

L'amministrazione comunale curerà che ai criteri ed alle modalità di cui al presente atto sia data ampia pubblicità con appositi manifesti da far affiggere in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché con inserzioni sul giornale periodico del Comune, denominato 'Cronache di vita comunale' o con altre idonee forme di pubblicità.

Con le suddette forme di pubblicità l'amministrazione comunale renderà nota la propria disponibilità a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici disciplinati dal presente atto.

Art. 16

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

a) L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, gruppi di volontariato, ecc.

b) La documentazione richiesta è di tipo anagrafico: - stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

Di tipo economico: buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni E.N.P.A.L.S. e rendite I.N.A.I.L.; - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi - per chi è tenuto a redigerla; ricevuta d'affitto; certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro. Può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68 n. 15. Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione, è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- cartelle cliniche o certificati. medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti.

Art. 17

ISTRUTTORIA

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune avvierà l'istruttoria che consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto (di cui al precedente art. 8);
- accertamento indiretto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;
- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti; relazioni del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulla possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per la determinazione del Comune con parere obbligatorio del Servizio sociale;
- L'Ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari; nonché all'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Art. 18

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Proprietà di beni immobili (salvo in caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso).

- Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del C.C. modificato dall'art. 168 della legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il responsabile del servizio ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad attivare le procedure previste dalla Legge per il tramite dei legali. Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Art. 19

COMUNICAZIONI, VERIFICHE E CONTROLLI

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 60 giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, verranno effettuati almeno una volta all'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art. 20

I nomi di tutti coloro cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica verranno trascritti, insieme alla disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni, nell'apposito albo istituito da questa amministrazione comunale ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412.

Tali albi potranno essere consultati da tutti gli aventi diritto e saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.